

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)

Con riferimento ai soggetti interessati dal passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB (e alla relativa sezione separata), tenuto conto del “[Comunicato relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all'albo 106 TUB](#)” emanato dalla UIF in data 10 agosto 2015 e dei “[Chiarimenti sul codice Tipo Intermediario per gli intermediari iscritti nel nuovo Albo di cui all'art.106 del TUB](#)” emanati dalla Banca d'Italia in data 5 febbraio 2016, si rappresenta che:

1. gli intermediari finanziari appartenenti all'elenco speciale ex art. 107 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo continueranno a inviare le segnalazioni SARA impiegando il codice tipo intermediario '11', già in uso;
2. gli altri intermediari finanziari appartenenti all'elenco generale ex art. 106 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo dovranno iniziare a inviare le segnalazioni SARA, adottando il codice tipo intermediario '11'. L'invio delle segnalazioni SARA può iniziare a partire dai dati riferiti al mese di iscrizione nel nuovo Albo o al mese successivo;
3. le società fiduciarie già operanti che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo adotteranno il codice tipo intermediario '48'. Ai fini segnaletici SARA, l'adozione del nuovo codice può avvenire con riferimento ai dati del mese dell'iscrizione al nuovo Albo o di quello successivo; la segnalazione riferita al mese di iscrizione può contenere al suo interno sia record con il vecchio codice '08' sia record con il codice '48'.

Si fa presente che — in conformità dell'art. 15, comma 6, del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio unico informatico (AUI) — i destinatari *non devono inviare l'AUI off-line alla UIF* nei casi in cui, cessando di svolgere attività soggette agli obblighi antiriciclaggio, continuano a operare in settori economici il cui esercizio non è riservato agli intermediari bancari e finanziari. I soggetti in questione, dopo aver provveduto alla chiusura in Archivio di tutti i rapporti continuativi ancora aperti alla data di cessazione, dovranno conservare l'AUI *off-line presso la propria sede* per i successivi dieci anni.

Roma, 5 maggio 2016